



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO
E LA DIMINUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI**

del 16 dicembre 2019

Introduzione

Il Comune di Manno è attento alle problematiche ambientali ed energetiche. Anche nell'ambito dell'illuminazione di spazi esterni il Comune dà di principio il buon esempio dotandosi delle tecnologie più efficienti e innovative presenti sul mercato. Questo impegno deve essere supportato anche dai cittadini e dalle aziende presenti sul territorio, affinché l'illuminazione esterna o di ambienti interni che causano l'irradiazione di aree esterne, le insegne luminose e l'illuminazione decorativa siano rispettose dei principi di prevenzione dell'inquinamento luminoso, di risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale.

La problematica dell'inquinamento luminoso è un tema che merita un'attenzione particolare. La luce artificiale eccessiva, oltre a costituire uno spreco di energia, ha effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sulla qualità di vita della popolazione.

Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), del 1° luglio 1966;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), del 7 ottobre 1983, art. 1, 7, 11, 12 e 14, la legge cantonale di applicazione della citata legge federale (LaLPAmb) e il relativo Regolamento generale (RLaLPAmb);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979, gli art. 1 e 3;
- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC), art. 1 cpv. 1 e 7 cpv. 4;
- legge cantonale sugli impianti pubblicitari, del 26 febbraio 2007;
- l'art. 37 del Regolamento Organico Comunale;
- l'Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS), art. 96 cpv. 1 e 5 e art. 98 cpv. 2;
- il Regolamento della Legge edilizia cantonale, art. 6 cpv 1 nuova cifra 12;
- le "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" (Cantone Ticino, SPAAS, 2007);
- il Rapporto esplicativo accompagnante le "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" (Cantone Ticino, SPAAS, 2007);
- la Norma SIA 491 "Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili";
- le raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2005 "Prevenzione delle emissioni luminose";
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) e art. 23 e 44 del relativo Regolamento di applicazione (RaLOC) e artt. 94 e 98 del Regolamento organico comunale;

il Consiglio comunale di Manno dispone:

Capitolo I

Obiettivo, competenze e campi d'applicazione

Art. 1. Obiettivo

- 1 L'inquinamento luminoso ha effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio, può costituire un fattore di disturbo per la popolazione e genera uno spreco di energia. Obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di prevenire l'inquinamento luminoso dovuto all'impiego eccessivo, alla dispersione di luce e alla scarsa qualità degli impianti d'illuminazione artificiale sul territorio.

Art. 2. Autorità competenti

- 1 Il Municipio è competente nel far applicare le disposizioni del presente regolamento. Esso può ordinare controlli per verificarne il rispetto.
- 2 In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento urgente di impianti esistenti ai sensi del presente regolamento e della rispettiva ordinanza di applicazione.
- 3 Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

Art. 3. Campi di applicazione

- 1 Sono oggetto del presente regolamento tutti gli impianti d'illuminazione esterna pubblici e privati, a esclusione dei sistemi d'illuminazione pubblica provvisori. Gli impianti di illuminazione di ambienti interni che causano l'irradiazione di aree esterne, come l'illuminazione di vetrine di esercizi commerciali.
- 2 Il presente regolamento fissa le disposizioni generali per armonizzare l'illuminazione esterna esistente e futura del Comune e limitare l'irradiazione di aree esterne, siano esse pubbliche o private, attraverso la:
 - a. limitazione dell'inquinamento luminoso sopra l'orizzonte e oltre i confini della superficie da illuminare;
 - b. riduzione del consumo energetico attraverso l'adozione di tecnologie efficienti e misure di gestione e regolazione degli impianti d'illuminazione.
- 3 I criteri di efficienza energetica e di protezione ambientale da rispettare in ambito di illuminazione esterna sono definiti nel dettaglio nella rispettiva ordinanza di applicazione.

Capitolo II

Disposizioni generali

Art. 4. Disposizioni generali

- 1 Tutti gli impianti d'illuminazione esterna o che causano l'irradiazione di aree esterne devono essere progettati ed eseguiti in modo che siano non inquinanti e che siano a ridotto consumo

energetico. Devono essere basati sullo stato attuale della tecnica, impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza.

- 2 Gli impianti d'illuminazione esterna o che causano l'irradiazione di aree esterne devono essere dotati di sistemi di gestione dello spegnimento rispettivamente di regolazione dell'intensità luminosa.
- 3 Nelle fasi diurne è richiesto un uso parsimonioso dell'illuminazione esterna. L'intensità luminosa degli impianti di illuminazione esterna, o che causano l'irradiazione di aree esterne, deve di regola essere ridotta durante la notte. L'orario di riduzione è definito nella rispettiva ordinanza d'applicazione.
- 4 L'impossibilità di riduzione deve essere giustificata. Sono ammesse deroghe nel caso di comprovate esigenze di sicurezza.
- 5 Se possibile occorre evitare di installare impianti di illuminazione nelle aree naturali limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante. Fanno stato le raccomandazioni sulla prevenzione delle emissioni luminose emanate dall'UFAM.
- 6 Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna (comprese le insegne) e tutte le modifiche degli impianti esistenti devono essere notificate al Municipio.

Art. 5. Definizioni

- 1 Inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte.
- 2 Impianto esistente: impianto che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ha già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni alla sua realizzazione, oppure è in fase di realizzazione oppure è già realizzato.
- 3 Impianto nuovo: impianto che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non ha ancora ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni alla sua realizzazione oppure per il quale l'iter di autorizzazione è in corso.
- 4 Impianto non inquinante: impianto d'illuminazione i cui apparecchi illuminano solo l'oggetto d'interesse, dall'alto verso il basso, evitando emissioni di luce diretta e diffusa sopra l'orizzonte e l'irradiazione di aree esterne.
- 5 Impianto a ridotto consumo energetico: impianto d'illuminazione dotato di lampade con la più alta efficienza energetica in relazione allo stato della tecnologia.

Art. 6. Deroghe

- 1 Per casi particolari, laddove non sono compromessi l'interesse pubblico, la sicurezza stradale e non si arreca disturbo a terze persone, il Municipio può concedere delle deroghe al presente regolamento.
- 2 È concessa facoltà al Comune, per un numero massimo di 30 giorni all'anno, di concedere deroga ad alcune o a tutte le tipologie di impianto, tramite apposita ordinanza, agli orari di riduzione del flusso luminoso, in occasione di festività legalmente riconosciute e di feste indette o comunque autorizzate dal Comune.

Art. 7. Contravvenzioni e multe

- 1 Le infrazioni al presente regolamento sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa.
- 2 Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Capitolo III Disposizioni finali

Art. 8. Norme transitorie

Per gli impianti esistenti non soggetti a modifica sono definite delle norme transitorie, specificate nella rispettiva ordinanza di applicazione.

Art. 9. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione enti locali ed è immediatamente applicabile agli impianti nuovi e alla modifica di quelli esistenti.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 16 dicembre 2019
Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 25 marzo 2020